



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.44/2024/M

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.9054/M del registro di Segreteria;

proposto dal Sig. XXX nato a XXX il XXX (C.F. XXX), rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di ricorso, dall'Avv. Mariantonietta Calligaro ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a San Giorgio del Sannio (BN) alla via G. Bocchini, n.17;

contro l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia e l'Arma dei Carabinieri;

avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con attribuzione della percentuale del 2,44%.

visti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza del segretario Dott.ssa Angela Micele, l'Avv. Clemente Delli Colli su delega dell'avv. Mariantonietta Calligaro. Assenti le Amministrazioni.

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Sig. XXX, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri dal 15 ottobre 1981 al 2 marzo 2009 e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS di Potenza chiedeva di *"...dichiarare il diritto di parte ricorrente al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione dell'aliquota del 2,445 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;..."* con conseguente condanna dell'INPS *"...alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge..."*.

In sintesi, il ricorrente rivendica l'applicazione della maggiore aliquota del 2,44% prevista dall'art.54 del d.p.r. n.1092/73, ritenendo non potersi applicare, nel caso di specie, la pretesa decadenza triennale eccepita dall'Amministrazione e posta a base del rigetto in via amministrativa.

Il CNA con comparsa di costituzione del 07/05/2024 eccepiva, preliminarmente, *"...l'irritualità della notifica per errata individuazione del soggetto destinatario abilitato a riceverla, con conseguente nullità della stessa in ossequio al disposto di cui all'art. 144 c.p.c..."*, e l'intempestività della domanda per intervenuta decadenza in quanto presentata oltre il triennio previsto ex artt. 204 e 205 co.3 del D.P.R.1092/1973. Nel merito, chiedeva che il ricorso venisse rigettato per *"...insussistenza nel merito dei presupposti per l'accoglimento delle istanze formulate per il ricalcolo della pensione nonché delle pretese differenze pensionistiche...destituite di qualsivoglia fondamento giuridico..."* con conseguente *"...condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari..."*; in via gradata, *"...nella denegata*

ipotesi di accoglimento delle avverse istanze...” opponeva la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2 del R.D. n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 della Legge n. 428/1985.

Con memoria di costituzione del 23/05/2024 l'INPS eccepiva l'inammissibilità della domanda per effetto della decadenza triennale intervenuta ex art.47, D.P.R. n.639/1970 e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ai ratei maturati e non riscossi, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

All'odierna pubblica udienza l'avv. Delli Colli si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Questo Giudice si cura di esaminare, innanzitutto, le eccezioni sollevate dal CNA e dall'INPS nelle proprie memorie di costituzione.

Il CNA eccepisce in via preliminare il carattere irrituale della notifica del ricorso per errata individuazione del soggetto destinatario abilitato a riceverla, con conseguente nullità della stessa in ossequio al disposto di cui all'art. 144 c.p.c. Questo Giudice rileva come, in effetti, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione risultano notificati con PEC all'Arma dei Carabinieri e come, invece, le notifiche alle amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa (cfr. art. 144 cpc, art. 11 Regio decreto 30/10/1933, n. 1611, art. 158 secondo comma cgc. e le disposizioni, dallo stesso richiamate, di cui agli artt. 147-bis cpc e 152-bis disp. att. cpc). Tuttavia la nullità della notifica risulta sanata dalla costituzione in giudizio del Comando Generale – CNA (cfr. *ex multis* Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2017, n. 5853). Pertanto, l'eccezione di irritalità della notifica è da rigettare.

Con riferimento, poi, alla decadenza eccepita dai convenuti ex artt. 204 e 205 del DPR n. 1092/1973, la richiamata disciplina non si attaglia alla fattispecie per cui è causa al solo considerare che “ [...] *dalla lettera e dalla ratio della legge si evince chiaramente che la richiesta dell'interessato è sottoposta ad un termine di decadenza solo nei confronti dell'amministrazione e non costituisce un presupposto processuale, per di più sottoposto ad un termine di decadenza, per l'esercizio del proprio diritto a far valere innanzi al giudice contabile le pretese pensionistiche nei confronti dell'amministrazione [...] inoltre [da farsi valere] ... in virtù del rinvio stabilito dal comma III del citato art.205 alle lettere a) e b) dell'art.204 del d.p.r. n.1092/1973, solo nel caso in cui si contesti un errore di fatto o di calcolo dell'amministrazione*” (cfr., ex multis, Sez. I Centrale Appello, n. 349 del 2018; Sez. Sardegna, n. 270 del 2018 e n. 157 del 2018; Sez. Umbria, n. 16 del 2020). La presente fattispecie pertiene, diversamente, alla *quaestio iuris* dell'applicabilità o meno dell'aliquota retributiva prevista ex art.54 del DPR n.1092/1973. Pertanto, si ribadisce che la decadenza di cui alla richiamata normativa non può trovare applicazione nell'ambito delle controversie pensionistiche che - come quella in esame - abbiano ad oggetto l'esatta misura del trattamento previdenziale, nelle quali il diritto di credito è notoriamente sottoposto al regime della prescrizione, e non a quello della decadenza (cfr., ex multis, Sez. III Centrale Appello, n. 332 del 2018). La richiamata giurisprudenza di appello ha osservato, al riguardo, che in materia di rideterminazione del trattamento pensionistico, occorre tener distinte le ipotesi di modifica o revoca previste dall'art. 204 (errore di calcolo, errore di fatto revocatorio, scoperta di documenti nuovi), soggette ai termini decadenziali di cui all'art. 205 e che riguardano essenzialmente il procedimento di liquidazione, dai casi nei quali si domanda l'accertamento della sussistenza delle condizioni della (corretta) misura del trattamento, soggetta a termine prescrizione (cfr. Sez. III n. 332 del 2018). Tale distinzione si fonda sull'art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui “*Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il*

provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.” Ciò vale a dire che il destinatario di un provvedimento definitivo può chiederne la modifica o la revoca senza limiti di tempo - salvi gli effetti della prescrizione quinquennale - solo se propone una domanda “nuova” e il requisito della novità viene individuato nella estraneità di essa alle questioni trattate nel precedente provvedimento (cfr. Sez. I n. 324 del 2018) (Sez. III Centrale Appello, n. 60 del 2020). Nel caso *de quo*, si ribadisce, il ricorrente non sta domandando la correzione di un errore materiale o di fatto nel calcolo della pensione, bensì - sta chiedendo l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995, sulla base di quanto solo recentemente riconosciuto dalle SS.RR. della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/SR/QM - sollevando una questione di diritto nuova (non contemplata nell'originario provvedimento di pensione) circa l'attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, di detta aliquota di rendimento.

Per tutto quanto richiamato, la surriferita eccezione è, quindi, infondata e da rigettarsi. Si respinge, altresì, l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970. La giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata nel senso di ritenere che la norma sopra richiamata trovi applicazione soltanto nelle controversie dinanzi al Giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti (cfr.: Sezione Basilicata n. 15/2018/C, n. 19/2020/C, 58/2021/C, n.97/2022/C; Sezione Lazio n. 427/2020; Sez. Piemonte n. 102/2018; Sez. Trentino-Alto Adige, Trento, 2017/44).

Nel merito, in ordine alla questione in esame, questo Giudice non ha motivo di discostarsi da quanto deciso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2021/SR/QM/SEZ, alla cui motivazione rinvia per il principio di sinteticità degli atti (cfr. 17 disp. att. del codice di giustizia contabile). Con la decisione richiamata si

è statuito il seguente principio: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*.

Deve tuttavia ritenersi accoglibile l'eccezione di prescrizione quinquennale in ordine al pagamento delle differenze monetarie maturate e non riscosse sui ratei pregressi oltre il quinquennio precedente la ricezione da parte dell'Inps della istanza di ricalcolo pensionistico (cfr. art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985).

In conclusione in base a quanto statuito dalle Sezioni Riunite la domanda avanzata dal ricorrente è fondata e deve pertanto essere riconosciuto il diritto dello stesso a conseguire la rideterminazione della pensione con applicazione dell'aliquota del 2,44% per le quote retributive calcolate per l'anzianità di servizio posseduta al 31/12/1995. Per i periodi residuali inferiori all'anno occorre poi rapportare a mesi la predetta aliquota annua del 2,44%. Il ricorrente ha diritto, nei limiti della prescrizione quinquennale, a conseguire gli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, oltre gli interessi legali, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT. Con ogni conseguenziale condanna al pagamento da parte dell'INPS.

Le spese vanno compensate in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione che comporta una reciproca parziale soccombenza.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza dell'11 giugno 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria l'11 giugno 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele